

Circolare n°12 del 12.10.2018

Comunicazione dati all'ENEA - Recupero edilizio e risparmio energetico

Gentile cliente,

la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto alcune modifiche sulle condizioni di accesso ai benefici fiscali per l'efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

La seguente tabella sintetizza gli interventi incentivabili e le aliquote che scaturiscono dalla nuova legge:

INTERVENTI AMMESSI	ALIQUOTA DETRAZIONE
SERRAMENTI E INFISSI	50%
SCHERMATURE SOLARI	
CALDAIE A BIOMASSA	
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A	
RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL'EDIFICIO	65%
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A + sistema termoregolazione evoluto	
GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE	
POMPE DI CALORE	
SCALDACQUA A PDC	
COIBENTAZIONE INVOLUCRO	
COLLETTORI SOLARI	
GENERATORI IBRIDI	
SISTEMI BUILDING AUTOMATION	
MICROGENERATORI	
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente)	70%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + QUALITA' MEDIA dell'involucro)	75%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO)	80%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)	85%

Le principali novità riguardano la riduzione dell'aliquota di **detrazione al 50%** per:

- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d'infissi,
- schermature solari,
- caldaie a biomassa,
- caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un'efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Resta confermata al **65% l'aliquota** per:

- interventi di coibentazione dell'involucro opaco,
- pompe di calore,
- sistemi di building automation,
- collettori solari per produzione di acqua calda,
- scaldacqua a pompa di calore,
- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
- generatori d'aria a condensazione.
- Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.

Restano infine **confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione** per:

- gli interventi di tipo condominiale,

per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.



La Legge di Bilancio 2018 ha inoltre esteso l'obbligo di comunicazione dati all'ENEA anche per tutti gli interventi di recupero edilizio, con decorrenza 1° gennaio 2018.

L'adempimento in questione va di norma effettuato entro 90 giorni dal termine dei lavori ma visto che ad oggi il portale dedicato alla trasmissione di tali dati è ancora in fase di test (<http://www.acs.enea.it/>) **il termine dei 90 giorni dalla data di fine dei lavori per gli interventi già ultimati decorrerà dalla data di apertura del sito** di cui vi daremo informazioni precise non appena rese disponibili dall'Ente.

Vi ricordiamo quindi di affidarvi ad un tecnico abilitato per l'espletamento di tale adempimento obbligatorio e di fornire allo Studio una copia insieme alle fatture e relativi bonifici per la successiva detrazione nel Modello Unico.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Cordiali saluti

Studio Dott. Folicaldi